

XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 26 del 7 febbraio 2024 ha approvato, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, in relazione alla proposta di legge regionale "LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024", l'ordine del giorno n. 75 concernente:

**DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO DEI DIRITTI DELLA POPOLAZIONE
DETENUTA DELLA REGIONE LAZIO**

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE

- nell'ordinamento costituzionale italiano vige il principio rieducativo della pena e quello riabilitativo dell'istituzione carceraria;
- la Regione Lazio, ai sensi della lettera a del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio) detta norme per rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei cittadini in stato di detenzione, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
- la Regione Lazio ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7/2007 adotta, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale;

CONSIDERATO CHE

- la Regione Lazio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7/2007, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, presenti negli istituti penitenziari;
- la Regione Lazio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2007, adotta opportune misure per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro e alla formazione professionale da parte dei detenuti e delle persone in esecuzione penale esterna;
- la Regione Lazio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 2007, nell'ambito delle proprie competenze, opera per promuovere il miglioramento della condizione carceraria;

RILEVATO CHE

la Regione Lazio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7/2007, promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione della presente legge, in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile,

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

a garantire continuità alle misure e alle azioni che riguardano la condizione sanitaria,

professionale e formativa della popolazione detenuta nella Regione Lazio.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
(Micol GRASSELLI)
f.to digitalmente Micol Grasselli

IL PRESIDENTE
(Antonio AURIGEMMA)
f.to digitalmente Antonio Aurigemma

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Ing. Vincenzo IALONGO)
f.to digitalmente Vincenzo Ialongo